

TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex artt. 414 e segg. c.p.c. con contestuale

Istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse del Dr. Sig. Ruvolo Davide, nato a Busto Arsizio (VA) il 07.08.1975, residente in Bellinzago Novarese (28043 - NO), Via Molino 99, C.F.: RVLDVD75M07B300L, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso (allegata, ex art. 10 DPR n.123/2001, **sub doc. 1**), dall'Avv. Alessia Bergamaschi del Foro di Novara (C.F.: BRGLSG75R62B300H, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax: 0321/033828, e-mail avvbergamaschi@studio-bergamaschi.com e pec avvalessiagiordanabergamaschi@pec.ordineavvocatinovara.it), ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Novara, Via Greppi n. 1/A, con domicilio digitale alla pec sopra indicata,

Ricorrente

CONTRO

- 1. MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore**, c.f. 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C., estratta da IPA, torino@mailcert.avvocaturastato.it
- 2. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele 70, c.f. 97613140017, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C., estratta da IPA, torino@mailcert.avvocaturastato.it
- 3. Ufficio VII - Ambito territoriale per la provincia di Novara**, in persona del legale rappresentante pro tempore, via Mario Greppi 7, 28100 – Novara, cf. 80014360038, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45, C.A.P. 10128, P.E.C., estratta da IPA, torino@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

E CONTRO

I docenti iscritti nella prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della provincia di Novara in cui il ricorrente è attualmente iscritto nella seconda fascia per la classe di concorso A022 valida per gli anni scolastici 22/24; i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie di Istituto degli Istituti dell'ambito



Territoriale della Provincia di Novara in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per la classe di concorso A022 valida per gli aa.ss. 2022/2024, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella I fascia della GPS nonché nella II fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Novara, valide per il biennio 2022/2024, per la classe di concorso A022, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

Controinteressati

PER L'ACCERTAMENTO E IL RICONOSCIMENTO

Del diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la Provincia di Novara per la classe di concorso A022, per gli anni scolastici 2022/24 e per i successivi aa. ss., con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento, nonché per il riconoscimento della Carta del Docente, bonus di Euro 500,00 per ogni anno di servizio prestato, con conseguente condanna del Ministero.

PREMESSO CHE

1. Il ricorrente è in possesso della laurea in Lettere – Vecchio Ordinamento, ciclo quinquennale, conseguita presso l'Università degli Studi di Milano in data 10.12.2001 (**doc. 1**), idonea all'insegnamento per le classi di concorso A022. Successivamente, il Dott. Ruvolo ha completato il proprio curriculum di studi universitario, integrando l'esame di lingua e letteratura latina presso L'Istituto Formativo Ministeriale ICOTEA (come da certificato del 17.1.2022, **doc. 2**) e conseguendo presso L'Università telematica E-Campus i 24 CFU relativi alle competenze di base nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, necessarie quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dal d.lgs. n. 59/17 (attuativo della L. n. 105/15) (**doc. 3**);
2. nell'anno scolastico 2021/2022 il ricorrente ha svolto da novembre 21 e sino al 30.6.22 supplenze (con diversi contratti a tempo determinato) e supplenze c.d. Covid per complessivi giorni 243 presso diversi plessi della provincia di Novara, come da cedolini allegati (**doc. 4**) e contratti (tutti richiamati in calce al sub doc. 5) svolge tutt'ora supplenza presso la scuola media secondaria dell'I.C. Achille Boroli con contratto a tempo determinato su "posto accantonato per avente diritto", fino a fine lezioni e salvo l'arrivo dell'avente diritto da concorso straordinario (come indicato nel contratto, **doc. 5**)
3. il ricorrente ha tentato sia l'anno scorso che quest'anno, di inoltrare domanda volta all'ottenimento della Carta del Docente pari ad euro 500,00 annui, tuttavia la piattaforma – Carta del Docente



(cartadeldocente.istruzione.it) inibisce la presentazione della domanda, riservata ai docenti di ruolo, in quanto docente precario (**doc. 6**).

4. in data 15.05.2022 il Dott. Davide Ruvolo ha formulato tempestivamente domanda volta ad ottenere le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per le classi di concorso A-22 – Italiano, Storia Geografia, scuola secondaria di secondo grado (inserimento delle graduatorie provinciali e di istituto) (**doc. 7**);
5. successivamente, in data 10.8.22 ha inoltrato istanza per l'informatizzazione delle Nomine (**doc. 8**);
6. La piattaforma del Ministero POLIS-Istanze online (portale del MIUR) ha inserito il ricorrente (pubblicazione avvenuta, per la provincia di Novara, il giorno 23.08.22) nelle graduatorie GPS in seconda fascia (in posizione n. 272 con punteggio di 38 – **doc. 9**) e nelle Graduatorie d'Istituto in terza fascia
7. Con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 e successiva Ordinanza n. 112 del 06.05.2022 e relativa tabella di valutazione dei titoli, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato le procedure d'istituzione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), nonché l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto per il biennio 2022/2023 e 2023/2024. Secondo le sopra menzionate Ordinanze Ministeriali la prima fascia è riservata ai docenti in possesso del titolo di abilitazione, mentre la seconda ai docenti in possesso del titolo di studio + 24 CFU, nonché ad altre categorie. Le predette graduatorie GPS sono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze che residueranno successivamente allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, mentre le graduatorie di istituto vengono utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l'attribuzione delle supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione) nelle scuole – massimo 20 – scelte dal docente;
8. Il ricorrente in data 16.9.2022, a mezzo della scrivente legale, inviava pec di reclamo avverso il mancato inserimento in prima fascia GPS e seconda fascia Graduatorie d'Istituto, all'Ufficio VII Territoriale provincia di Novara, all'Ufficio Regionale Piemonte e al MIUR, chiedendo di essere inserito in prima fascia in quanto in possesso della laurea e dei 24 CFU, missiva mai riscontrata dai destinatari (**doc. 10**);
9. Successivamente, in data 22.09.22, il ricorrente, sempre a mezzo della scrivente legale, inviava pec all'Ufficio Territoriale di Novara e ad un istituto tra i 20 scelti nell'ambito della provincia di Novara (Istituto comprensivo Tadini di Cameri) con allegata istanza specifica di riconoscimento del valore abilitante della laurea e dei 24 CFU, anche qui senza ottenere riscontro alcuno (**doc. 11**);
10. L'amministrazione statale, con l'atto gravato e con l'allegata tabella di valutazione dei titoli (nonché con i D.M. 374/ 2017 e 374/2019), ha precluso al ricorrente la possibilità d'essere incluso nelle predette graduatorie (I fascia GPS e II fascia d'Istituto) e ciò in virtù della tabella di valutazione dei titoli



allegata alla ordinanza ministeriale ("A/3) *"Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* nella parte in cui prescrive il **titolo abilitazione** quale titolo di accesso alla specifica classe di concorso "nonché dell'art. 2 del D.M. 374/2017, laddove ha previsto tra i "Titoli di accesso alla I e II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" *che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti"*;

11. La non inclusione del ricorrente nelle predette graduatorie per effetto del mancato riconoscimento del titolo abilitante, cosiccome la preclusione al medesimo di beneficiare del Bonus Docenti di Euro 500,00 in quanto docente precario, appare illegittima ed in palese contrasto con le norme di rango superiore, per i seguenti:

MOTIVI

1. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 374/2017 E DEI SUCCESSIVI DECRETI DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE G.I.

Il quadro normativo nazionale ed eurounitario a partire dal D.Lgs. n. 59/2017, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2017, ha fissato la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi, prevedendo quale requisito il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU in forma curricolare (aggiuntiva o extracurricolare) nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e tecnologie didattiche (art. 3 D.Lgs. n. 59/2017).

Da tale disposizione emerge, pertanto, l'evidente e **precisa volontà del legislatore di assimilare pienamente il requisito congiunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 59/2017 vecchia formulazione, al titolo di abilitazione all'insegnamento.**

Ad ogni modo, mette conto rilevare che l'attuale art. 5 non menziona più i 24 CFU poiché il nuovo art. 2 *ter* del D.Lgs. n. 59/2017 (introdotto dall'art. 44 del D.L. n. 36/2022, convertito in L.79/2022), che troverà piena applicazione a partire dal gennaio 2025 (essendo ora vigente la normativa transitoria) ha definitivamente chiarito la questione prevedendo che l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si conseguirà a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis* del medesimo Decreto.

Quindi **il Legislatore ha chiarito definitivamente che il possesso di un determinato numero di CFU aggiuntivi alla Laurea è abilitante ai fini dell'insegnamento, con logica immutata rispetto alla normativa**



previgente, confermando quale debba essere la corretta lettura di detta normativa, ovvero il riconoscimento della laurea unitamente ai 24CFU ai fini dell'abilitazione all'insegnamento (e non solo all'accesso al concorso).

In tal modo, il Legislatore ha dato risposta agli inviti della Giurisprudenza ad adottare *“una norma che espressamente stabilisca l'equivalenza tra i due titoli”* (cfr., tra le tante, C. App. Brescia del 7.6.2022).

Difatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, comma 110 legge n. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione”, ha chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n. 616/2017, ovvero l'espletamento di 3 anni di servizio; così, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari.

In altri termini, **il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tale requisito sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi** in specifici settori scientifico disciplinari oppure tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

Di contro, il Ministero ad oggi non consente ai soggetti in possesso di laurea e 24 CFU l'inserimento nella seconda fascia G.I. e nella prima fascia GSP, riservate ai docenti abilitati. Appare di tutta evidenza che il Ministero opera un'illegittima distinzione tra titolo abilitante all'accesso al concorso e all'insegnamento: un docente abilitato può partecipare al concorso e – se lo vincerà – verrà assunto a tempo indeterminato, ma allo stesso docente abilitato, secondo i criteri per l'accesso al concorso, non viene consentito l'inserimento nelle graduatorie riservate agli abilitati (appunto), ponendo così in essere un'iniqua distinzione dei due canali a fronte di identità di percorso e formazione tra i “vecchi” percorsi abilitanti e i 24 CFU universitari.

Sulla scorta di tale assunto, i Giudici di merito hanno ripetutamente sancito quale **illegittima la condotta dell'Amministrazione scolastica che non ha consentito l'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto** dei ricorrenti, nonostante fossero in possesso di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore delegato (art. 5, D.Lgs. n. 59/2017). Ad esempio, la Corte appello Ancona, con sentenza del giugno 2022, ha rilevato che *“Tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D.Lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”* (vedi anche Tribunale di Roma, sentenza del 26.09.2022 e ex multis v. sent. n. 107 del



21.01.2020 Tribunale Salerno. In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. citiamo quelli di Vallo della Lucania (9 febbraio 2017), Tribunale Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n.14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento (R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017). E ancora Napoli, Sassari, Termini Imerese, Tivoli, Ragusa, Parma, Brindisi, Torino, Cagliari, Piacenza, Avellino, Viterbo, Busto Arsizio, Catanzaro, Salerno e altri ancora con sentenze definitive molto spesso passate in giudicato.).

Inoltre, la disposizione di rango superiore di cui alla norma primaria, art. 1 comma 110 di riforma dell'accesso alla professione di docente, legge 107/2015 c.d. "buona scuola", ha stabilito che **l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs. 59/2017** che ha **individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 Crediti Formativi Universitari in specifiche materie psico-antro-psico-pedagogiche.**

Stante tutto quanto sopra riportato, il Giudice non potrà che accogliere il presente Ricorso e ordinare l'inserimento del Dott. Ruvolo nella I fascia delle GPS e II fascia delle G.I.

2. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3, 97 COSTITUZIONE.

L'odierno ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea vecchio ordinamento che dei 24 CFU (conseguiti con apposito percorso formativo nel gennaio 2022 presso l'Università telematica E-Campus, sub doc. 3), vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, l. 107/2015).

Conseguentemente, al ricorrente è riconosciuto pieno accesso alle procedure concorsuali riservate agli abilitati, ma incredibilmente non gli è stato consentito di accedere alle graduatorie di istituto di seconda fascia ed alle Gps (pur riservate ai docenti abilitati).

Ed invero il Ministero, pur individuando nell'abilitazione in requisito di riferimento, opera nell'applicazione dello stesso un'illegittima, quanto incomprensibile, differenziazione: da un lato, consente l'accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti ai docenti abilitati (ex art. 5 del D.Lgs. 59/2017, ovvero ricomprendendo tra gli stessi anche i soggetti in possesso di laurea + 24 CFU), dall'altro lato, consente di accedere alla seconda fascia delle G.I. e alla prima fascia delle costituite GPS ai docenti abilitati, ma con esclusione dei soggetti in possesso di laurea + 24 CFU. Appare di tutta evidenza come il medesimo requisito venga interpretato in modo iniquo e



discriminatorio da parte del Ministero che, operando una palese disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” è, come già riportato, sostanzialmente imposta dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Ove il possesso della laurea e dei 24 CFU consentisse l'accesso alla seconda fascia delle GI e alla prima delle GPS, non si determinerebbe contrasto alcuno con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore, confermando così la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU. Diversamente opinando, si perverrebbe ad un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende, pertanto, necessariamente il diritto del ricorrente ad accedere alla seconda fascia delle G.I. e alla prima delle GPS, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Non può, pertanto, in alcun modo essere giustificata una simile discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso dei requisiti di accesso) nel concedere l'accesso a procedure concorsuali – tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 – e, di contro, negare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle G.I e prima delle GPS, essendo richiesto, in entrambi i casi, il medesimo requisito dell'abilitazione.

Sul punto si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di merito: Tribunale di Roma, sent. n. 2823/2019; Tribunale di Cassino, sent. n. 425/2019, Tribunale di Salerno, sent. n. 107/2020, Tribunale La Spezia sent. n. 35/2020, Tribunale di Busto Arsizio del 13.7.20, Tribunale di Siena, Ord. n. 2493/19, che ha ribadito il valore abilitante del titolo accademico unito al possesso dei 24 Crediti Formativi, statuendo che *“Il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi non può che essere equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l'accesso concorsuale conseguente (...) al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai diplomati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito della abilitazione, sulla base di un enunciato non espresso ma univocamente posto. Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire, in partenza, una tendenziale parità di competenze professionali e quindi di chances. Pertanto, **l'abilitazione deve ritenersi***



razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa”.

Conseguentemente, il Giudicante non potrà che prendere atto che alcuna distinzione nell'applicazione del concetto di abilitazione è possibile in quanto violativa dei più basilari principi costituzionali e, pertanto, non potrà che accogliere il presente ricorso.

3. VIOLAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE, RECEPITE CON D.LGS. 206/2007.

La condotta serbata dall'amministrazione statale, come già riportato, si appalesa illegittima, discriminatoria e contraria alla normativa comunitaria.

Difatti, la tabella di valutazione dei titoli allegata alle ordinanze ministeriali n. 60/20 e 112/22, nonché gli atti presupposti di aggiornamento delle graduatorie di Istituto, devono essere disapplicati poiché in aperto contrasto con il diritto dell'Unione Europea che non richiede un ulteriore titolo abilitativo oltre il titolo di studio ai fini dell'accesso alla professione.

Più in particolare, la direttiva 2005/36/CE (che regola il sistema generale delle professioni) ed i relativi decreti di attuazione (D.Lgs. 206/2007 e D.Lgs. 15/2016) prevedono il possesso di sola idonea **“qualifica professionale”** al fine di esercitare una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano.

I titoli conseguiti nel nostro paese rientrano di tutta evidenza nella definizione di **“titolo di formazione”** e quindi di **“qualifica professionale”** utile all'esercizio della **“professione regolamentata”**.

Al contrario, il termine abilitazione e/o idoneità non rientrano nelle definizioni adottate dalla direttiva o dal decreto attuativo, pertanto, detti termini devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione **“qualifica professionale”**.

Ebbene, un'interpretazione costituzionalmente orientata della questione **“consente di evitare il contrasto della disciplina regolamentare con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento: infatti, ai sensi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE, recepite con il D.Lgs. n. 206/2007 e con D.Lgs. n. 15/2016 e dal D.M. n. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa; le procedure definite “abilitanti” dallo Stato Italiano non rientrano, invece, nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata”, ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano”** (tra le altre, Tribunale di Avezzano, G.L. dr. Antonio Stanislao Fiduccia).



Con il D.M. 39/1998, il Miur ha definito gli elenchi dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione docente nelle rispettive classi di concorso, pertanto, tali titoli sono idonei e sufficienti per l'esercizio della stessa, né potrebbe essere diversamente.

Ciò è tanto più vero se si considera che è lo stesso art. 1, comma 79, della L. 107/2015 (Buona scuola) a ribadire l'assoluta irrilevanza dell'abilitazione ai fini dell'insegnamento, stabilendo addirittura che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti sprovvisti del titolo di abilitazione, norma dalla quale si può certamente dedurre *“l'irrilevanza della cd. «abilitazione all'insegnamento»”* (come ben statuito dal Tribunale di Roma con sent. 2823/2019), nonché l'intenzione del legislatore interno di attuare le direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Peraltro, va ribadito come l'inserimento in seconda fascia G.I. e in prima GPS non dà accesso ai ruoli, ma unicamente agli incarichi di supplenza. Pertanto, l'esclusione disposta dal D.M. 374/2017 e successivi decreti autorizzativi risulta ancor più illegittima.

Infine, deve brevemente rilevarsi come, anche la normativa introdotta in sede di conversione del D.L. 26/2019, convertito in legge 159/2019 ed entrata in vigore il 29/12/2019 (sebbene normativa successiva e che prevede la salvaguardia degli inserimenti già disposti dalle previgenti disposizioni in materia), pone gli stessi problemi di compatibilità con la normativa comunitaria appena sopra citata, introducendo, se possibile, una normativa ancora più caotica e contraddittoria di quella introdotta con la cd. legge “buona scuola”.

Particolarmente interessante sul punto è la sentenza del 22.03.2019 (**doc. 12**) con cui il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero a inserire nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle Gps alcuni aspiranti docenti non abilitati, ma laureati e in possesso dei 24 CFU. Il Giudice ha sottolineato come *“la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per poter insegnare e come le «procedure abilitative» sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di «programmare gli accessi» nella scuola, ribadendo come, secondo le Direttive comunitarie, ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è, invece, il (solo) titolo di studio”*.

Il Tribunale di Roma nel sottolineare come *“l'irrilevanza della cd. «abilitazione all'insegnamento»”* possa essere dedotta dalla stessa lettera della legge 107/2015 (Buona scuola) che, all'art. 1, stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti dei titoli di abilitazione, evidenzia come detta normativa non può che essere indice dell'intento del legislatore interno di attuare le direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Secondo il Tribunale di Roma è quindi possibile dedurre che:



- a) le disposizioni comunitarie impongono il possesso di idonea «qualifica professionale» al fine dell'esercizio di una «professione regolamentata», quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- b) I titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, rientrano nella definizione di «titolo di formazione» e quindi di «qualifica professionale» utile all'esercizio della «professione regolamentata»;
- c) I termini di «abilitazione» e «idoneità» non rientrano tra le definizioni adottate dalle direttive comunitarie o dai relativi decreti di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di «qualifica professionale» adottata dalla normativa dell'Unione europea;
- d) Le procedure definite «abilitanti» dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di «qualifica professionale», adottate dalle disposizioni europee poiché non rappresentano, ai sensi delle stesse, una «formazione regolamentata», ma un semplice procedimento gestionale appartenente all'ambito di una modalità di arruolamento, attuato in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la «qualifica professionale» conseguita secondo la normativa dell'Unione europea.

Vi è pertanto assoluta equivalenza tra possesso dell'abilitazione specifica e possesso congiunto della laurea con i 24 Cfu psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Alla luce delle superiori considerazioni i provvedimenti gravati e con essi l'allegata tabella di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie devono disapplicarsi e, conseguentemente, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie *de quo* stante il possesso del prescritto titolo abilitante.

3. CARTA DEL DOCENTE BONUS EURO 500,00

I docenti precari hanno diritto ad ottenere – alla pari rispetto ai docenti di ruolo – la carta docente pari ad euro 500,00 alla luce delle indicazioni delle Corti Europee e della giurisprudenza nazionale.

Ed infatti, la Corte di Giustizia Europea, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21 (**doc. 13**), ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente, riconoscendo anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la cd. "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.



Il Ministero dell'Istruzione, ancora una volta, offre un trattamento differenziato a scapito dei docenti precari, anche in aperta violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, non corrispondendo ben 500,00 euro l'anno per ciascun anno di servizio.

Tale ingiustificata preclusione, conduce ad un trattamento discriminatorio nonostante la situazione giuridica dei docenti precari sia comparabile con quella dei docenti di ruolo, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell'esperienza didattica riconosciuta dalla stessa normativa interna come equipollente. La Corte di giustizia europea ha, pertanto, affermato l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario. «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato», spiegano i giudici di Bruxelles, «deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno».

Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022 (**doc. 14**), ha stabilito che anche gli insegnanti precari hanno diritto alla Carta del docente prevista dalla legge n. 107/2015 e fino ad ora riservata ai soli docenti di ruolo e sulla scorta di tale pronuncia, alla stessa conclusione è pervenuto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino, con sentenza del 25.3.22, RGL 1660/21 (**doc. 15**).

Analogamente, si sono pronunciati a favore dei docenti precari, i Tribunali di Milano, Marsala, La Spezia, Savona, Verbania, Torino e Vercelli.

In particolare il Giudice del Lavoro del Tribunale di La Spezia, sul punto, ha sottolineato che “Alla luce di questo intervento del giudice europeo, la domanda di parte ricorrente non può che considerarsi fondata; la Corte di Giustizia infatti non ha fatto riferimento al principio di non discriminazione in astratto, ma, contrariamente a quanto opinato dalla Difesa del Ministero, ha proprio affermato che la normativa interna confligge con quella europea ove preveda un beneficio, quale la ‘Carta elettronica’ per la formazione e l'aggiornamento professionali, destinandola poi soltanto al personale in servizio a tempo indeterminato” (Tribunale di La Spezia, sentenza del 19 settembre 2022).

Il ricorrente ha dunque diritto a percepire la Carta docenti per l'anno 2021/2022 e per il corrente anno, nonché per ogni successivo anno di servizio, tuttavia la piattaforma del MIUR – Carta del Docente, inibisce la presentazione della domanda in quanto docente precario (doc. 4bis).

Sul punto si produce Osservatorio giurisprudenziale (**doc. 16**).



Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

RICORRE

All'On.le Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

IN VIA PRINCIPALE

- A)** accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 CFU e quindi disapplicare l'Ordinanza Ministeriale n. 60/20 e 112/22, nella parte in cui non riconoscono tale valore abilitante per quanto sopra esposto e ciò per la classe di concorso A022 e, per l'effetto, ordinare al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS del personale docente per la classe di concorso A022, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.
- B)** Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per ogni anno di servizio prestato e che presterà negli anni a venire, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore del Dr. Ruvolo, per gli anni scolastici 2021/2022 e per il corrente anno, dell'importo di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore fino ad Euro 1.100 ed è dovuto il C.U. pari ad Euro 21,50.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- Procura alle liti;
- copia c.i. Dr. Ruvolo;
- Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio e classi di concorso;
- 1. Certificato conseguimento Laurea;
- 2. l'esame di lingua e letteratura latina;
- 3. 24 CFU;
- 4. Cedolini 2021 e 2022;



5. contratto a tempo determinato, scuola media secondaria dell'I.C. Achille Boroli;
6. schermata Carta del Docente;
7. Domanda di inserimento nelle graduatorie;
8. istanza per l'informatizzazione delle Nomine;
9. Graduatorie GPS del 23.8.22;
10. pec 16.9.22;
11. pec 22.9.22;
12. Tribunale di Roma sentenza n. 2823 del 22.03.2019
13. Corte di Giustizia Europea, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21
14. Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022
15. Tribunale di Torino, con sentenza del 25.3.22, RGL 1660/21
16. Osservatorio Giurisprudenziale

Salvis Juribus

Con osservanza.

Novara, 24.10.22

Avv. Alessia Giordana Bergamaschi

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 414 c.p.c. vertente tra il dott. Davide Ruvolo ed il MIUR;
RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO



Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Con osservanza

Salvis Juribus

Novara, 24.10.2022

Avv. Alessia Giordana Bergamaschi



AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto del 11.11.2022, emesso dal Tribunale di Novara, sez. lavoro, nel giudizio R.G. n.674/2022 pendente tra Dott. Ruvolo Davide/Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e con cui è stata impugnata l'approvazione delle GPS definitive ed esclusione dalla prima fascia, nel quale i controinteressati sono i soggetti ricoprenti la posizione da n.1 a n.271 della graduatoria impugnata